Comune di Castrolibero

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

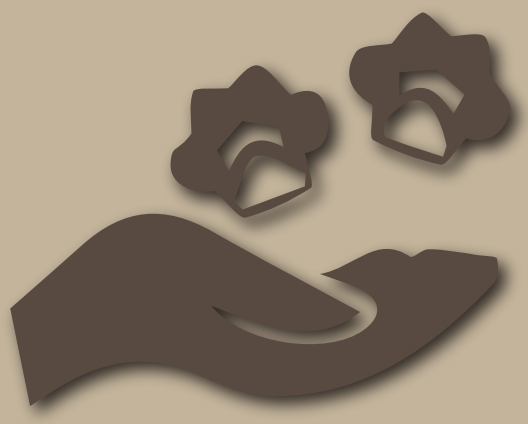

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 39 del 21 ottobre 2022

Comune di Castrolibero

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Premessa

"Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali".
Mahatma Gandhi

"*Gli animali hanno propri diritti e dignità come te. È un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi: contro ignoranza, indifferenza, crudeltà".*
Marguerite Yourcenar

Questi due pensieri esprimono in poche parole i valori che hanno mosso la stesura di questo regolamento che nella direzione della tutela dei diritti degli animali, come strumento privilegiato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

Da sempre il Comune di Castrolibero, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito d'applicazione

Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di CASTROLIBERO, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi. Il Comune si adopera a promuovere politiche volte all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, valorizzando altresì la cultura del rispetto e della protezione dei diritti degli animali, incoraggiando ogni attività realizzata nella direzione della promozione della crescita culturale e della sensibilità collettiva, consapevole che una società attenta ai diritti dei più deboli è presupposto fondamentale per una serena e giusta convivenza. Il regolamento è altresì finalizzato alla tutela del benessere della popolazione canina e felina e a contrastare il fenomeno del randagismo.

Il Comune si impegna a:

diffondere la conoscenza delle normative poste a tutela degli animali d'affezione e al contrasto delle illegalità;

promuovere la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;

riconoscere agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;

individuare nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;

promuovere e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;

istituire lo sportello per i Diritti Animali, presso il comando dei Vigili Urbani, con compiti di tutela di tutti gli animali presenti sul territorio comunale, e l'applicazione del presente Regolamento. Nelle more della istituzione della nuova struttura organizzativa, le funzioni ad esse assegnate, saranno svolte nell'ambito del Servizio Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali, con l'individuazione di un responsabile di tale procedimento;

promuovere e disciplinare la tutela degli animali, condannare gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

TITOLO II - DEFINIZIONI, SCOPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio comunale;

animale di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;

animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;

animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate;

cane o gatto randagio: ogni animale che non abbia una persona che lo possiede o lo detiene, che

sia libero di girare sul territorio, anche se identificato con microchip e sterilizzato;
proprietario: chiunque abbia la titolarità del possesso di un animale;
detentore: chiunque detenga un animale domestico, a qualsiasi titolo, o compia atti idonei a dimostrare attività ricorrenti di accudimento dello stesso, pur senza averne la proprietà oppure lo custodisca all'interno di aree private recintate;

Articolo 3 – Riconoscimento dei diritti degli animali e dei valori etici e culturali
Il Comune promuove la cura e il benessere degli animali nel proprio territorio e riconosce alle specie animali non umane diritto a un'esistenza che sia compatibile con le esigenze etologiche proprie della specie, in conformità con quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia.
Il Comune individua nella attività poste a tutela degli animali uno degli strumenti utili a promuovere nella collettività il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso quelli più deboli.
Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi, incoraggiando i comportamenti che attengono al loro rispetto e alla loro difesa.

Articolo 4 - Ambito di applicazione
Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

TITOLO III – CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Repressione del maltrattamento degli animali
Il Comune, per il tramite dei Vigili Urbani, delle altre forze di polizia presenti sul territorio e delle Guardie Zoofile Volontarie delle associazioni, riconosciute ai termini di legge, promuove la repressione dei reati a danno di animali e delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 6 - Obblighi dei detentori di animali
1. Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, in particolare:

Gli animali dovranno essere fatti regolarmente visitare da un medico veterinario e ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

Gli animali dovranno essere sempre riforniti di acqua fresca e pulita e di cibo di qualità in quantità sufficiente, inoltre agli animali deve essere garantito un ricovero coibentato non in metallo dotato di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione La cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale deve avere il tetto impermeabile ed essere sollevata dal suolo.

Si deve garantire la quotidiana pulizia dei ricoveri garantendo un corretto smaltimento delle deiezioni.

Gli animali dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono. Dovrà essere garantito cibo di qualità e in quantità idonea, acqua sempre fresca e pulita e un ricovero coibentato non in metallo.

I proprietari di un animale devono prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedire

agli animali la fuga e garantendo la tutela di terzi da aggressioni.

A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

I proprietari dei cani hanno, altresì, l'obbligo, di provvedere all'installazione del microchip e all'iscrizione all'anagrafe canina; gli stessi proprietari o detentori devono, infine, denunciare l'eventuale furto, la scomparsa o la morte di un animale, entro le 24 ore successive l'evento, anche qualora si verifichi nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Il Comune promuove ed incentiva annualmente anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari della Azienda Sanitaria Provinciale, dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo garantendo i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Fatto salvo l'accertamento di azioni/comportamenti che possano costituire reato, sul territorio del Comune è sempre vietato:

tenere animali confinati su terrazze o balconi, senza la possibilità di accedere all'interno dell'abitazione oppure custodirli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

detenere animali di qualsiasi specie in box, autorimesse e cantine e in ogni altro locale che non abbia i requisiti per consentire la permanenza di persone ai sensi delle norme edilizie vigenti;

detenere cani e gatti in gabbia, fatta eccezione per il tempo in cui è necessario il loro trasporto e per motivate ragioni sanitarie, prescritte da un medico veterinario;

tenere i cani legati alla catena o ad altro mezzo di contenimento assimilabile;

custodire cani all'esterno sprovvisti di una cuccia che dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e con il tetto impermeabilizzato e posizionata in un luogo riparato idoneo a garantire la permanenza dell'animale in un ambiente atto a garantire il suo benessere;

separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo diverse disposizioni stabilite per la loro salute e certificate da un medico veterinario

la vendita, la detenzione e l'uso di collari che diano scosse elettriche o che possono essere dolorosi e/o irritanti. Il divieto è operativo anche per durante le attività di addestramento e per qualsiasi altra finalità. E' altresì vietato l'utilizzo dei collari cosiddetti "a strozzo" o "a strangolo", di qualunque fattura, nella conduzione degli animali sul territorio comunale;

trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro inutili disagi, anche temporanei e/o in condizioni che impediscano di tenere la postura eretta o di potersi sdraiare;

condurre animali con il guinzaglio utilizzando mezzi di locomozione di qualsiasi genere, ivi comprese biciclette o monopattini elettrici, anche in aree non soggette al Codice della Strada che già sanziona questo comportamento;

vendere, esporre, detenere, dare in premio o regalare animali d'affezione in mercati, fiere e sagre, ovunque siano svolte. Se lo svolgimento dell'attività è subordinato alla concessione di un'autorizzazione comunale nella stessa dovrà essere indicato il divieto previsto nel capoverso prece-

dente. Il presente articolo non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste, riconosciute secondo le disposizioni vigenti, nell'ambito di iniziative senza fine di lucro, finalizzate a incentivare l'adozione degli animali d'affezione;
sollevare gli animali prendendoli per la testa, le orecchie, le zampe o la coda.
lasciare vagare senza custodia, sull'intero territorio comunale, cani di proprietà;
Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
Utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
Colorare in qualsiasi modo gli animali tranne con sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
Lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
Mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
Fare uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio per la tutela degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
Il Comune in caso di accertata violazione dei precedenti commi, e valutata la gravità dei fatti, emana ordinanza di divieto di detenzione di animali a carico del trasgressore.

Articolo 8 - Abbandono di animali
E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Articolo 9 - Avvelenamento di animali
E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, detenere, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o

selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale.
Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività antropiche svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

Articolo 10 - Pet therapy
Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 31 del 09/07/2013.
La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

Articolo 11 - Commercio ed esposizione degli animali
E' fatto divieto ai negozi che vendono animali di esporli nelle vetrine o di collocarli all'esterno del punto vendita.
Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere stabulati in condizioni tali da garantire il loro benessere, avendo la possibilità di soddisfare le proprie necessità etologiche e dovranno avere sempre a disposizione un contenitore con acqua pulita;
La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita e, per i cani, previa identificazione con microchip e iscrizione in anagrafe regionale;
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, potrà essere disposta dal Sindaco la temporanea chiusura dell'esercizio commerciale per un periodo da uno a sette giorni. In caso di recidiva nei successivi 24 mesi dall'accertamento della prima violazione la chiusura non potrà essere inferiore a giorni 10 di calendario;

Articolo 12 - Inumazione di animali.
Il Comune può gestire direttamente o concedere in comodato e/o in fitto ad associazioni animaliste e/o ambientaliste appositi terreni, che rispettino i requisiti di legge, da recintare finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.
Il contratto di comodato e/o di fitto stabilisce gli orari di apertura al pubblico e contiene il progetto grafico della dislocazione generale sul terreno, da tenere aggiornato. Il responsabile del cimitero compila e detiene un registro contenente i seguenti dati: identificazione dell'animale e del suo proprietario, date di ingresso e di inumazione dell'animale, con relativa attestazione di esclusione di qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali, come indicato al comma 1. Nel registro sono annotate le attività inerenti all'utilizzo del terreno.

Articolo13 - Destinazione di cibo per animali
1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", le associazioni animaliste, ambientaliste, di volontariato o ONLUS, iscritte all'Albo regionale con finalità di protezione degli animali e i privati cittadini che gestiscono strutture di

ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Articolo 14 - Associazioni animaliste e zoofile

Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
c) possono organizzare attività pubbliche finalizzate alla diffusione delle buone pratiche di convivenza e alla crescita della sensibilità nei confronti dei temi che riguardano i diritti degli animali e la loro tutela.

Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

TITOLO IV - NORME E COMPORTAMENTI PER LA TUTELA DEI CANI

Articolo 15 - Detenzione dei cani

Chi detiene un cane deve occuparsi del suo benessere, rispettando le necessità fisiologiche, etologiche e comportamentali dell'animale, con particolare riferimento all'età e allo stato di salute;
I cani di proprietà o comunque detenuti a qualsiasi titolo, devono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e per l'esecuzione delle necessarie profilassi vaccinali
Ai cani custoditi deve essere garantita la possibilità di socializzare ed è vietato custodirli in stato di costante isolamento, tenendo presente la natura sociale propria del cane.
Le recinzioni delle proprietà dove sono custoditi cani devono essere costruite e conservate in modo idoneo a evitare la fuga degli animali, garantendo la sicurezza dei terzi che si trovino all'esterno della recinzione.
Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Gli animali custoditi nei recinti dovranno essere condotti all'esterno con cadenza almeno giornaliera.
Al fine di tutelarne il benessere, è consentito attingere acqua dalle fontane pubbliche per far abbeverare animali domestici.
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Articolo 16 - Anagrafe canina e censimenti della popolazione canina presente sul territorio comunale

Il Comune vigila sul rispetto dell'obbligo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, ai sensi della legge 281/91 e della LR 12/95 e successive modificazioni e integrazioni;
Il Comune, oltre alle competenze previste dalla legge in materia vigente, provvede con cadenza almeno biennale al censimento dei cani presenti sul territorio comunale, detenuti dai privati secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.
Il censimento dei cani presenti sul territorio comunale può essere effettuato, a soli fini statistici e rilevazione presenze, previe comunicazione ed intese con l'ASP veterinaria competente per territorio che fornirà eventuali linee guida e direttive per la sua esecuzione che potrà avvenire in collaborazione con le associazioni protezionistiche e naturalistiche di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo ed al benessere degli animali, iscritte all'Albo Regionale, delle Guardie Zoofile o di altri soggetti debitamente abilitati, a norma di legge ed autorizzati dall'Autorità Comunale.
Al fine di censire la popolazione canina presente nel territorio comunale, le persone incaricate del censimento dovranno provvedere a compilare apposita scheda, contenente i seguenti elementi:
generalità del proprietario o detentore, numero dei cani posseduti, con indicazione della data o del periodo di acquisizione di ciascun animale;
descrizione di ciascun esemplare posseduto o detenuto con indicazione del numero di microchip;
in assenza di identificazione e iscrizione all'anagrafe il Comune, tramite gli uffici di Polizia Urbana procederà ad irrogare le previste sanzioni e all'attivazione delle procedure per l'iscrizione in anagrafe regionale. Copia della scheda di censimento sarà consegnata al proprietario/detentore;

Articolo 17 - Detenzione a catena.
1. E' vietato detenere cani legati o a catena. È consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga almeno 6 metri, a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della catena dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale.

Articolo18 - Guinzaglio e museruola.
I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
I cani nel caso di rilevazione da parte del Servizio Veterinario di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
Articolo19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.
Ai cani sorvegliati dal detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate.
ln tali luoghi i cani vanno tenuti per come previsto dall'art. 18 comma 1 del presente regolamento.
E' vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per i giochi dei bambini.
ln deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro

detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore i quali devono vigilare affinché gli animali non effettuino deiezioni di qualunque tipo su tombe e loculi, e di provvedere all'immediata rimozione di deiezioni solide.

Articolo 20 - Aree e percorsi destinati ai cani.
Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Articolo 21 - Limitazione delle nascite
Ritenendo il randagismo un'emergenza sanitaria e sociale, che oltre a costituire un problema per gli animali genera importanti costi per l'amministrazione comunale, il Comune si obbliga a combatterlo promuovendo la diffusione di buone pratiche per la detenzione responsabile degli animali domestici:
Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali si impegnano affinché:
siano limitate le nascite di cani e gatti che vivano stabilmente all'interno delle mura domestiche o di qualsiasi altra proprietà recintata, prediligendo l'adozione di animali randagi;
non vengano reimmessi sul territorio animali randagi catturati per qualsivoglia motivo senza la preventiva sterilizzazione, che potrà avvenire anche mediante operazioni chirurgiche non invasive che non contemplino l'asportazione di testicoli e ovaie;
la sterilizzazione coattiva per gli animali lasciati liberi di vagare senza il diretto controllo del proprietario, posto che il vagantismo di cani e gatti domestici senza controllo rappresenta il principale serbatoio di alimentazione del fenomeno del randagismo. La sterilizzazione verrà disposta con apposita ordinanza sindacale in presenza di almeno due rapporti in dodici mesi, a cura del servizio di polizia urbana o del Servizio Veterinario pubblico, che attestino la circolazione senza controllo del proprietario/detentore di un animale di proprietà;
Il Comune promuove annualmente, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari, delle Associazioni Animaliste di Volontariato, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani detenuti a qualsiasi titolo, ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Articolo 22 - Accesso alle aree pubbliche
Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, nei limiti delle disposizioni vigenti, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico in tutto il territorio comunale. Nella conduzione dei cani è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio. L'uso congiunto di guinzaglio e museruola deve essere applicato qualora il conduttore sia consapevole dell'indole mordace dell'animale o sia a questo assoggettato da un provvedimento amministrativo disposto dall'autorità.
La museruola deve essere utilizzata solo per brevi periodi, in luoghi ove vi sia pericolo che il cane possa mordere. Il cane a cui è stata fatta indossare la museruola deve sempre essere sotto il controllo del proprietario/detentore e deve essere tenuto al guinzaglio, per evitare che eventuali fughe possano mettere in pericolo la sua vita;
I proprietari/detentori a qualsiasi titolo devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino,

rimuovendo le deiezioni solide, e che non arrechino disturbo o danno;
Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati delle opportune attrezzature.
Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Articolo 23 - Smarrimento e rinvenimento di cani
In caso di smarrimento di un cane il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario ASL competente per territorio.
Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando di Polizia Urbana, per l'attivazione delle attività conseguenti, come previsti dalle norme vigenti e, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale autorizzato, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.;
Chiunque rinvenga cani feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e al servizio di polizia urbana.

Articolo 24 – Cattura dei cani randagi
Il servizio Veterinario presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provvede alla cattura dei cani vaganti e alla loro custodia, qualora non sia immediatamente individuabile il proprietario, il possessore o la persona responsabile della loro detenzione e che si mostri aggressivo, morsicatore, traumatizzato, gravemente malato o cani che creano intralcio alla circolazione;
Il cane dovrà essere ricoverato presso la struttura sanitaria indicata dal Comune e con essa convenzionata, anche al fin di verificare la presenza del microchip di identificazione per la successiva riconsegna al proprietario/detentore dell'animale, che deve avvenire senza ritardo;
Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio, in aree pubbliche o ad uso pubblico anche se di proprietà privata, come parcheggi, autorimesse, centri commerciali e assimilati;
Nelle aree private è fatto obbligo ai proprietari delle stesse di segnalare agli organi competenti la presenza eventuale di cani randagi vaganti o ivi introdottisi e di prestare consenso all'accesso in tali aree da parte degli operatori competenti, onde consentire di procedere alla loro cattura.
L'ASL territorialmente competente provvede a fare intervenire proprio personale addetto, incaricato e competente per procedere, in via d'urgenza o programmata, a seconda dei casi segnalati e le circostanze accertate dagli organi competenti, nei confronti dei cani di cui si necessiti la cattura, preordinata alla cura e/o custodia degli animali ed a garantire il loro benessere;
I cani catturati verranno mantenuti sotto osservazione presso una struttura/canile sanitario indicata dal Comune e con esso convenzionata per un periodo di 60 giorni circa. In tale lasso di tempo i cani catturati privi di identificazione e non reclamati saranno ritenuti randagi, verranno sterilizzati e saranno iscritti all'anagrafe canina a nome del Comune;
La squadra catturante dell'ASL territorialmente competente, all'atto della cattura, provvederà a rilasciare all'incaricato del Comune una scheda numerata in cui si attesti data, luogo e ora di cattura, razza, sesso e descrizione dell'animale catturato nonché il luogo di destinazione per l'osservazione sanitaria. Le schede verranno conservate dal Comune che provvederà ad istituire apposito registro, anche in formato elettronico, su cui risulteranno annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, le eventuali fotografie e ogni altra comunicazione che consenta, in ogni momento, la perfetta tracciabilità dell'animale e la determinazione

del luogo fisico di custodia.
Prima della scadenza del termine di cui al comma 6, cioè dei 60 giorni di permanenza dei cani all'interno del canile sanitario, i cani possono essere ceduti in affidamento temporaneo fino a un massimo di 90 giorni a privati e associazioni che ne faranno richiesta al fine di trovare loro adozione; alla scadenza dovranno essere ricoverati nel canile rifugio convenzionato con l'impegno da parte degli affidatari di restituirli tempestivamente ad eventuali proprietari qualora lo richiedessero. Trascorso il periodo di osservazione i cani catturati potranno:

a) essere riconsegnati al proprietario, qualora questo venga individuato e lo stesso dovrà preventivamente rimborsare al Comune la quota relativa alle spese di cattura, mantenimento, cura e custodia dell'animale e dovrà provvedere alla microchippatura se il cane risulta sprovvisto. Sarà rilasciato apposito verbale di consegna;
b) qualora si trattasse di randagi privi di proprietario, i cani potranno essere ceduti a privati maggiorenni o dati in affidamento ad associazioni riconosciute;
c) nel caso di animali che non abbiano manifestato segni di aggressività e che si trovino in buone condizioni di salute il Sindaco potrà disporre, con apposito provvedimento, la loro reimmissione sul territorio comunale, previa apposizione di un segno identificativo (collare/orecchino) che segnali la sua condizione di animale sterilizzato e reintrodotto sul territorio.

Articolo 25 – Procedure per le adozioni dei cani senza padrone

Il cittadino che desideri adottare un canedeve rivolgersi all'Ufficio comunale per la tutela degli animali o all'Associazione di Volontariato animalista che collabora con il Comune, al fine di ricevere tutte le informazioni sui cani in attesa di essere adottati e sul necessario percorso amministrativo;
Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea o ceduti a qualsiasi titolo, a quanti abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, o abbiano patteggiato pene per i reati di abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali o siano stati condannati per reati commessi con violenza;
Per tutte le altre specifiche si rimanda al "Regolamento per la concessione di incentivi all'adozione dei cani custoditi presso il canile convenzionato del Comune", approvato con Delibera di C.C. 6/2021.

Articolo 26 - Cani liberi accuditi: "cane di quartiere"

Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.
Le Associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono all'Ufficio Diritti Animali il riconoscimento dei singoli cani come "cane di quartiere", previa acquisizione delle firme di almeno 2/3 degli abitanti del quartiere, dei quali assumono tutti gli oneri della gestione (alimentazione, pulizia e ricovero), nonché quelli attinenti alla responsabilità civile e penale degli stessi. Il ricorso all'art. 3, comma 2, della L.R. 3 marzo 2000, n. 4 , che permette la reimmissione sul territorio dei cani randagi, dopo che gli stessi sono stati sterilizzati, è consentito solo in via eccezionale e previo attestazione da parte di un veterinario esperto in comportamento animale che il cane è "socievole, non pericoloso per l'incolumità pubblica" .

Articolo 27 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. ln ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla

raccolta delle deiezioni emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle deiezioni.

TITOLO V- Norme e comportamenti per la tutela dei gatti

Articolo 28 - Tutela dei gatti e definizione dei felini liberi presenti sul territorio

I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la tipicità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure).
Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
Per "colonia felina" si intende un gruppo di animaliregolarmente censito e riconosciuto dal Comune, composto da minimo due gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
Per "referente di colonia" si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.
Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio, o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che abbiano la possibilità di vagare liberamente al di fuori dell'abitazione, i proprietari o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione o castrazione.

Articolo 29 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Articolo 30 – Attività di competenza dell'ASL

L'Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ASL, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che da personale appositamente incaricato dal Comune.

Articolo 31 – Colonie feline

Il Comune riconosce e tutela a norma di legge le colonie feline presenti sul proprio territorio.
Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Servizio veterinario competente per territorio e le Associazioni animaliste di volontariato. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie o legate alla sicurezza degli animali.
Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, di accertato

stato di mal nutrizione o condizioni di sofferenza, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

TITOLO VI–GRUPPO DI LAVORO SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Articolo 32 – Gruppo di lavoro sui diritti degli animali e della corretta convivenza con le persone.

E' costituita il Gruppo di lavoro dei diritti degli animali e della corretta convivenza con le persone, che verificherà la corretta applicazione del presente Regolamento, promuovendo iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza in merito alle tematiche trattate.

La Commissione è composta da minimo 5 persone individuate tra: 1 rappresentanza delle associazioni animaliste e/o ambientaliste con sede a Castrolibero, iscritte all'Albo nazionale o regionale con finalità di protezione degli animali, dall'Assessore al Randagismo, dal Comandante della Polizia Municipale, da 1 Veterinario dell'A.S.P., 1 volontario del territorio comunale, 1 rappresentante di ogni gruppo consiliare.

La Commissione di cui sopra, ha compiti propositivi verso l'Amministrazione Comunale per i provvedimenti da adottare in materia di tutela degli animali nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

TITOLO VII ATTIVITA' DI VIGILANZA

Articolo 33 - Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli organi di polizia giudiziaria presenti sul territorio comunale, le Guardie Zoofile Volontarie, le Guardie Ambientali Volontarie, in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute a livello nazionale oppure iscritte nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, nonché tutti i soggetti preposti al controllo in virtù dell'art.13 della L.689/81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 34 - Sanzioni

Articolo Descrizione Sanzioni espresse in Euro

6.1 Detenzione di animali confinati su balconi o terrazzi o in contenitori e/o scatole
Da 40 a 240 per ogni animale

6.2 Detenzione di animali in box, autorimesse o cantine
Da 40 a 240 per ogni animale

6.3 Detenzione di cani e gatti in gabbia, senza prescrizione scritta del veterinario per ragioni sanitarie
Da 150 a 600 per ogni animale

6.4 Tenere i cani a catena o comunque legati
Da 50 a 300 per ogni animale

6.5 Custodire i cani all'esterno senza idoneo riparo come descritto
Da 150 a 600 per ogni
animale

6.6 Separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni, salvo diversa prescrizione scritta del veterinario
Da 50 a 300 per ogni cucciolo

6.7 Utilizzo di collari a impulsi elettrici o altri sistemi indicati nel comma
Da 150 a 600 per
ogni violazione

6.8 Trasporto di animali in condizioni non idonee

Da 50 a 300 per ogni animale

6.9 Conduzione di animali con mezzi di locomozione, come indicato
Da 40 a 240 per ogni violazione

6.10 Vendita, esposizione o cessione gratuita di animali come descritto
Da 150 a 500 per ogni violazione

6.11 Sollevare gli animali in modo improprio
Da 40 a 240 per ogni violazione

6.12 Omessa custodia di animali, come dettagliato nell'articolo
Da 40 a 240 per ogni violazione

7.1 Divieto di esposizione animali nei negozi
Da 40 a 240 per ogni violazione

7.2 Detenzione di animali nei negozi in condizioni non idonee
Da 40 a 240 per ogni animale

7.3 Vendita o cessione di cani e gatti di età inferiore ai 60gg o sprovvisti di identificazione
Da 40 a 240 per ogni animale

9.4 Detenzione di cani in proprietà con recinzioni non idonee rispetto a quanto indicato
Da 50 a 300 per ogni violazione

9.5 Detenzione dei cani in modo difforme da quanto specificato nell'articolo
Da 40 a 240 per ogni cane

12.4 Mancata raccolta deiezioni solide
Da 25 a 150 per ogni violazione

13.1 Mancata denuncia di smarrimento di un cane
Da 40 a 240 per ogni violazione

19.2 Mancata pulizia dei luoghi di alimentazione degli animali senza padrone, con conseguente causa di inconveniente igienico
Da 40 a 240 per ogni violazione

Gli importi delle sanzioni sono riscossi dal Comune e destinati ad attività finalizzate alla corretta applicazione del regolamento e a quelle di educazione e formazione della cittadinanza, con particolare riferimento agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative finalizzate alla diffusione delle conoscenze sui diritti degli animali e sulle buone pratiche necessarie a una serena convivenza.

TITOLO VIII - NORME DI COORDINAMENTO TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento è applicabile a tutte le fattispecie di violazione non previste fa norme generali e regionali, allo scopo di incrementare la tutela degli animali, prevedendo e sanzionando comportamenti contrari al mutato sentimento di rispetto dei diritti degli animali, quali esseri senzienti come riconosciuto a livello europeo dal Trattato di Lisbona.
Le sanzioni previste sono applicabili qualora gli organi accertatori stabiliscano che nelle fattispecie riscontrate non siano rilevabili fatti costituenti reato.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali, andando a sostituire il "Regolamento Comunale Norme per una corretta convivenza uomo/animale. Contro il maltrattamento degli animali" approvato con delibera di Giunta n°7/2000.
Nel caso le incompatibilità riguardino attività soggette a licenza rilasciata dal Comune la stessa resterà valida sino alla scadenza naturale e non potrà essere rinnovata per le parti in contrasto con il presente regolamento.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito d'applicazione

TITOLO II - DEFINIZIONI, SCOPI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Riconoscimento dei diritti degli animali e dei valori etici e culturali
Articolo 4 - Ambito di applicazione

TITOLO III - CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 5 - Repressione del maltrattamento degli animali.
Articolo 6 - Obblighi dei detentori di animali
Articolo 7 - Divieti e limitazioni
Articolo 8 - Abbandono di animali.
Articolo 9 - Avvelenamento di animali.
Articolo10 - Pet therapy
Articolo 11 - Commercio ed esposizione degli animali
Articolo 12 - Inumazione di animali.
Articolo 13 - Destinazione di cibo per animali
Articolo 14 - Associazioni animaliste e zoofile

TITOLO IV - NORME E COMPORTAMENTI PER LA TUTELA DEI CANI
Articolo 15 - Detenzione dei cani
Articolo 16 - Anagrafe canina e censimenti della popolazione canina presente sul territorio comunale
Articolo 17 - Detenzione a catena.
Articolo 18 - Guinzaglio e museruola.
Articolo 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.
Articolo 20 - Aree e percorsi destinati ai cani.
Articolo 21 - Limitazione delle nascite
Articolo 22 - Accesso alle aree pubbliche
Articolo 23 - Smarrimento e rinvenimento di cani
Articolo 24 - Cattura dei cani randagi
Articolo 25 - Procedure per le adozioni dei cani senza padrone
Articolo 26 - Cani liberi accuditi: "cane di quartiere"
Articolo 27 - Raccolta deiezioni

TITOLO V - NORME E COMPORTAMENTI PER LA TUTELA DEI GATTI
Articolo 28 - Tutela dei gatti e definizione dei felini liberi presenti sul territorio
Articolo 29 - Tutela dei gatti liberi.
Articolo 30 - Attività di competenza dell'ASL
Articolo 31 - Colonie feline

TITOLO VI – GRUPPO DI LAVORO SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI
Articolo 32 - Gruppo di lavoro sui diritti degli animali e della corretta convivenza con le persone.

TITOLO VII ATTIVITA' DI VIGILANZA
Articolo 33 - Vigilanza
Articolo 34 - Sanzioni

TITOLO VIII - Norme di coordinamento transitorie e finali